



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Allegato Unico alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 21/18.06.2012

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Fossalta di Portogruaro, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Fossalta di Portogruaro, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Aliquote

1. Le aliquote, progressive per scaglioni di reddito, sono fissate a partire dall'annualità 2012 nella seguente misura:

Scaglioni di reddito con aliquota in percentuale

- 1) contribuenti con reddito imponibile fino a Euro 15.000,00 **0,20%**
- 2) contribuenti con reddito imponibile da Euro 15.001,00 ad Euro 28.000,00 **0,50%**
- 3) contribuenti con reddito imponibile da Euro 28.001,00 ad Euro 55.000,00 **0,65%**

- 4) contribuenti con reddito imponibile da Euro 55.001,00 ad Euro 75.000,00 **0,75%**
- 5) contribuenti con reddito imponibile oltre Euro 75.000,00 **0,80%**

2. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002.

3. Per gli anni successivi tali aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 6

Efficacia

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2012.

